

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: SOSPENSIONE DEI PRELIEVI DAI CORSI D'ACQUA NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001 n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40 con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012" e n. 2067/2015 "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";

PREMESSO:

- che il Regolamento regionale n. 41/2001 prevede, all'art. 30 comma 1, la possibilità di sospensione dei prelievi per motivi di pubblico interesse, tra i quali è espressamente previsto il mantenimento del deflusso minimo vitale (DMV), fermo restando che per la

sospensiva oggetto del presente provvedimento non può trovare in alcun modo applicazione quanto disposto dal comma 3 del citato art.30;

- che ai sensi dell'art.12 bis del TU 1775/33, il rispetto del DMV è condizione necessaria per il rilascio del titolo concessorio; conseguentemente il titolare di concessione è obbligato a sospendere il prelievo quando la portata del corso d'acqua scenda al di sotto del DMV o quando l'Amministrazione rende noto il divieto di prelevare acqua;
- che anche ai titolari di autorizzazione provvisoria e a coloro che abbiano presentato un'istanza che legittima il prelievo, ai sensi della normativa vigente, è fatto obbligo il rispetto del DMV costituendo tale valore misura per il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore;

DATO ATTO:

- che l'art. 57 delle Norme del P.T.A. "Tempi di applicazione del DMV" stabilisce che a partire dal 2008 tutte le derivazioni sono regolate in modo da lasciar defluire il DMV idrologico e che i parametri correttivi della componente morfologica-ambientale del DMV siano applicati entro il 31.12.2016;
- che nell'Allegato D della D.G.R. n.2067/2015 sono stati individuati i valori correttivi della componente morfologica-ambientale, fissando il valore del DMV di riferimento per tutti i corpi idrici regionali naturali;
- che il Titolo IV del P.T.A. (Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica) stabilisce che, ai fini del bilancio idrico, il volume di risorsa idrica superficiale considerato utilizzabile è il volume di acqua eccedente la quantità da attribuirsi, per finalità di tutela ambientale, al DMV dei corpi idrici interessati;
- che, in particolare, l'art. 51 comma 2 del P.T.A. stabilisce che le derivazioni di acqua pubblica devono essere regolate in modo da "garantire il minimo deflusso vitale dei corpi idrici" come previsto dall'art. 12-bis del R.D. n. 1775/1933 (come modificato dall'art. 96, comma 3, del D.Lgs 152/2006);

RILEVATO:

- che da misure dirette di portata effettuate dall'Area Idrologia di Arpaie in data 12/07/2018 nei seguenti punti:
 - fiume Marecchia, sez. di misura denominata Ponte Verucchio;
 - fiume Marecchia, sez. di misura denominata Pietracuta;
 - fiume Marecchia, sez. di misura denominata Ponte Baffoni;e dai dati rilevati dalle stazioni di monitoraggio dall'Area Idrologia di Arpaie sui torrenti Conca e Uso, si è evidenziato come alle sezioni monitorate i corsi d'acqua abbiano portate di deflusso inferiori al valore di DMV individuato nell'allegato D della D.G.R. n. 2067/2015 e conseguentemente nei Piani di Gestione distrettuali;
- che le previsioni meteo-climatiche a medio periodo non individuano variazioni che possano apportare precipitazioni significative tali da modificare in modo sostanziale il regime di deflusso in atto;

RITENUTO:

- che sia necessario assumere i provvedimenti mirati a garantire la tutela dell'ecosistema fluviale nel rispetto della pianificazione di settore;

- che tali provvedimenti verranno revocati in forma espressa al ripristino delle condizioni di rispetto del DMV sulla base delle misurazioni effettuate dall'Area Idrologia di Arpae;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 è il Dott. Stefano Renato de Donato, Responsabile della S.A.C. di Rimini;

DATO ATTO altresì della regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

a) di disporre, **a far data dal 19/07/2018**, la sospensione dei prelievi idrici dai corsi d'acqua di seguito elencati:

- **torrente Uso e affluenti;**
- **torrente Conca e affluenti;**
- **fiume Marecchia e affluenti;**

b) di stabilire che il divieto di cui al punto a) ha efficacia per i titolari di autorizzazione provvisoria, di concessione di derivazione e per coloro che abbiano presentato un'istanza che legittima, ai sensi della normativa vigente, il prelievo nelle more della conclusione dell'iter istruttorio;

c) di stabilire che, al fine di facilitare l'attività di controllo connessa al divieto, gli utenti che prelevano a mezzo di pompe siano obbligati a rimuovere dal corso d'acqua la parte terminale delle apparecchiature di prelievo o, nel caso di effettiva impossibilità, di comunicare alla S.A.C. le modalità di disattivazione in modo tale che siano effettive e facilmente controllabili;

d) di permettere, qualora **a seguito di precipitazioni si riscontri un deflusso pari o superiore al DMV** di cui all'allegato D della D.G.R. n. 2067/2015, il prelievo solo alle seguenti tipologie di utilizzo:

1. prelievi destinati esclusivamente all'abbeveraggio di animali da allevamento;
2. prelievi destinati al lavaggio di materiali litoidi e comunque tutti i prelievi che comportano la restituzione pressoché totale dell'acqua prelevata in corrispondenza del punto di prelievo;
3. prelievi destinati alla sola irrigazione delle colture frutti-viticole, orticole e florovivaistiche destinate alla commercializzazione, fino a completamento dell'attuale ciclo produttivo;
4. colture in fase di impianto, entro tre anni dalla messa a dimora a terra o in vaso;
5. colture assoggettate al regime dei Disciplinari di Produzione Integrata ed ai criteri IRRINET (utenti IRRINET ad accesso registrato);

e) di precisare che, qualora la presente sospensiva interessi derivazioni ad uso consumo umano finalizzate a garantire l'approvvigionamento idro-potabile, possono essere richieste alla Regione Emilia-Romagna, con formale istanza, deroghe alla sospensione dei prelievi ai sensi dell'art. 58 comma 1 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque regionale;

f) di precisare che non sono soggetti alla presente sospensiva i prelievi per i quali con espresso atto regionale sono stati definiti valori di DMV, che vanno comunque rispettati, diversi da quelli dell'allegato D della D.G.R. n. 2067/2015;

g) di dare atto che la violazione alle disposizioni del presente provvedimento sia da considerarsi soggetto alle sanzioni previste dall'art.17 del R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933 e s.m.i.;

h) di dare atto che la violazione alle disposizioni del presente provvedimento circa la mancata rimozione delle parti terminali delle apparecchiature di prelievo o la mancata comunicazione

dell'impossibilità della rimozione, è punita con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 155 comma 2 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 e, in caso di reiterata violazione, con la revoca immediata dell'autorizzazione a titolo provvisorio o del titolo concessorio;

- i) di affidare agli agenti accertatori e agli organi di polizia competenti il compito di far osservare le disposizioni del presente provvedimento;
- j) di rinviare ad apposito atto la revoca delle presenti disposizioni, qualora le condizioni di deflusso dei corsi d'acqua lo consentano in modo stabile ovvero al ripristino delle condizioni di rispetto del DMV sulla base delle misurazioni effettuate dall'Area Idrologia di Arpae;
- k) di trasmettere copia della presente determinazione in via informatica a tutti i Comuni del territorio della Provincia di Rimini, ai Comuni di San Mauro Pascoli, Borghi e Sogliano al Rubicone della Provincia di Forlì-Cesena, alla Provincia di Rimini e alla Provincia di Forlì-Cesena per l'affissione ai relativi Albi Pretori, all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna, al Corpo Forestale dei Carabinieri territorialmente competente, nonché alle Associazioni di categoria interessate, al Consorzio di Bonifica della Romagna, ai maggiori quotidiani a diffusione locale (in quest'ultimo caso in forma di comunicato stampa);
- l) di rendere noto ai destinatari che contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'Autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133, comma 1 lett. b);

Dott. Stefano Renato De Donato
(Documento firmato digitalmente)